



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

Sezione II Civile

**Il Giudice Delegato alla trattazione dott. Francesco Pipicelli**

Letto il ricorso ex artt. 18-19 CCII depositato da

liti allegata telematicamente al ricorso;

dato atto che nelle conclusioni del predetto ricorso si espone quanto segue:

“CHIEDE

*che l'Illustrissimo Tribunale adito voglia confermare (in tutto o, in subordine, in parte, prelie le modifiche che saranno ritenute opportune) ai sensi dell'art. 19 CCII l'applicazione delle misure protettive erga omnes concesse ad \_\_\_\_\_ a seguito della presentazione dell'istanza di cui all'art. 18 CCII, affinché, per tutta la durata delle trattative:*

(i) non possa essere pronunciata sentenza di liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 18, comma 4, CCII;

(ii) i creditori non possano acquisire diritti di prelazione (se non concordati con la scrivente Società) ovvero iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della Società e sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa;

(iii) i creditori non possano rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo

fatto del mancato pagamento *dei crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto con applicazione delle misure protettive.*”;

sentite le parti e i creditori all'udienza del 2 maggio 2023, letto il parere dell'esperto dr. ITALO VITALE, lette le memorie di costituzione dei creditori, a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede,

ha pronunciato la seguente

## **ORDINANZA**

### **RILEVATO**

- Che parte ricorrente ha depositato istanza ex art. 18 C.C.I.I. pubblicata in data 3 aprile 2023 a seguito dell'accettazione dell'esperto dott. \_\_\_\_\_ avvenuta in 31 marzo 2023 presso la Camera di Commercio e successivamente in data 1 aprile 2023 – nel rispetto del termine del giorno successivo ex art. 19 co. 1 C.C.I.I. rispetto alla pubblicazione dell'istanza in camera di commercio - ha depositato via P.C.T. il presente ricorso; la ricorrente ha poi chiesto la pubblicazione nel RI del numero di ruolo generale del presente procedimento di volontaria giurisdizione instaurato per la conferma delle misure protettive; i precedenti eventi sono desumibili da visura camerale storica aggiornata della CCIAA Milano estraibile da Telemaco Registro Imprese, che si riporta per stralcio:

PUBBLICATA IL 03/04/2023 ISTANZA DI APPLICAZIONE DI MISURE PROTETTIVE AL PATRIMONIO EX ART. 18 D.LGS. 14/2019.

NOMINATO L'ESPERTO DOTT. ITALO VITALE (C.F. VTLTLI64L28F205B) CHE HA COMUNICATO L'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO IN DATA 31/03/2023.

ISTANZA DI MISURE PROTETTIVE EX ART. 18 D.LGS. 14/2019: RUOLO N. 4699/2023 ASSEGNATO DAL TRIBUNALE DI MILANO

- Che parte ricorrente, unitamente al ricorso:
  - 1) ha depositato in atti i bilanci degli esercizi 2020-2021 che risultano approvati e depositati al registro imprese, nonché il progetto di bilancio al 31.12.2022 (doc. 5);
  - 2) ha depositato una situazione patrimoniale e finanziaria, aggiornata di recente a fine gennaio 2023, nel rispetto del termine di 60 giorni anteriori al deposito del ricorso;
  - 3) ha depositato l'elenco dei creditori (doc. 7) anche accompagnato dai relativi indirizzi e-mail e PEC, anche individuando i primi dieci per ammontare;
  - 4) ha depositato un piano finanziario e delle iniziative di carattere industriale che intende adottare, con il piano di tesoreria e dei flussi di cassa per i successivi sei mesi e con progetto

di piano di risanamento contenente le indicazioni della lista di controllo ex art. 13 comma 2 ccii, in ogni caso embrionale e da svilupparsi in corso di composizione e nel corso delle trattative con l'esperto;

5) ha depositato una dichiarazione del legale rappresentante avv.

avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata;

6) ha depositato la prova dell'accettazione dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo 13, commi 6, 7 e 8 , in data 31 marzo 2023;

7) ha depositato sulla piattaforma in allegato all'istanza di CNC una dichiarazione sull'esistenza di procedure esecutive e monitorie, non cautelari, nei suoi confronti ed un aggiornamento sulla pendenza di ricorsi di apertura della liquidazione giudiziale indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera d) CCII (essendovi un'esplicita dichiarazione con intento auto-certificativo); infatti, con l'istanza di applicazione di misure protettive ai sensi dell'art. 18, co. 2, CCI deve essere inserita nella piattaforma telematica (i) una dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti; (ii) una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza e (iii) una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi dell'articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 54, comma 3, CCI;

- che su espressa richiesta del giudice designato la ricorrente ha provveduto a integrare la documentazione, depositando visura camerale storica aggiornata, con deposito telematico del 6.4.2023;
- che in data 12-13 aprile 2023 la società ricorrente ha provveduto a notificare il ricorso e il decreto di fissazione di udienza, come da ricevute di consegna a mezzo PEC, all'esperto e ai singoli gruppi di creditori, nel rispetto del termine di otto giorni assegnato da questo giudice;
- che in ordine ai risultati del test pratico condotto per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, indicante quale grado di difficoltà del risanamento un coefficiente specifico, nel parere dell'esperto si è affermato che: *“Nella relazione redatta ai sensi dell'art. 17 comma 3 lett. b), in fase di istanza di nomina dell'esperto, la società ha sviluppato adeguatamente i punti previsti nella Sezione II – check list (lista di controllo) del D.M. 28 settembre 2021. Il sottoscritto non ha riscontrato sostanziali incoerenze con il Piano previsto. La società, sempre nella propria relazione, ha provveduto a redigere il test pratico*

*di sostenibilità dell'indebitamento di cui alla Sezione I del D.M. 28 settembre 2021. Pur riportando un grado di difficoltà del risanamento pari a 7,03, indice che richiede interventi più radicali quali la già prevista cessione del ramo d'azienda non viene tenuto conto della disponibilità rinveniente dalla cessione stessa né il beneficio finanziario, in termini di minor esborso, che si otterrebbe, in caso di continuità aziendale, con il recupero delle perdite pregresse e pari a €. 193 mila. Applicando tali ipotesi, l'indice si ridurrebbe a circa 3,8”;*

- che con deposito telematico del 28 aprile 2023 l'esperto dr. \_\_\_\_\_ ha enunciato il proprio parere favorevole sulla richiesta di conferma dell'applicazione delle misure protettive del patrimonio, formulando le seguenti conclusioni: “...Il sottoscritto esperto, a conclusione della propria relazione e rimanendo a disposizione, ritiene che la conferma delle misure protettive, ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII, per il periodo che il Giudice Designato riterrà congruo, possa essere necessaria alla prosecuzione riuscita delle trattative con tutti i creditori e con un costruttivo svolgimento della composizione negoziata e del risanamento aziendale”;
- che all'udienza del 2 maggio 2023, alla presenza dell'esperto e del difensore di parte ricorrente, le parti già costituite si sono riportate alle memorie già depositate, ribadendo le precisazioni in ivi contenute; il giudice, quindi, si è riservato.

#### **RITENUTO CHE**

L'esperto ha reso parere favorevole e le sue affermazioni consentono di superare i motivi di opposizione delle parti costituite contrarie alla conferma delle misure; egli ha fornito un quadro chiaro ed esaustivo sull'attività svolta precedentemente all'udienza, precisando di aver già svolto alcuni incontri con i creditori e con la società e i suoi consulenti e di aver esaminato la documentazione allegata all'istanza e caricata sulla piattaforma.

Tanto premesso, chi scrive ritiene che, ravvisandosi le “condizioni di squilibrio economico-patrimoniale-finanziario” costituenti requisito oggettivo di accesso alla composizione negoziata (e quindi per l'adozione delle misure protettive richieste ex art. 18 C.C.I.I.), la sussistenza di concrete e ragionevoli prospettive di risanamento riscontrate dall'esperto con ragionamento congruo, non contraddittorio e logico-contabile (che qui si richiama e si condivide, non essendovi motivate ragioni per discostarsi) nonchè l'assenza di opposizioni specifiche e insuperabili (salvo quanto si dirà), si ritiene che non vi siano ragioni ostative alla conferma delle misure richieste.

Sul punto occorre ricordare peraltro che secondo l'orientamento del Tribunale di Bologna est.

Maurizio Atzori, 6 novembre 2022

l'insolvenza della società non esclude la possibilità di accesso a tale percorso in quanto: (i) in punto di adeguatezza delle misure per la rilevazione della crisi, l'art. 3, comma 4, considera segnali per la previsione tempestiva della crisi elementi che già denotano un'insolvenza; (ii) la probabilità si riferisce sia alla crisi che all'insolvenza, ponendo tali elementi sullo stesso piano, mentre decisiva risulta la circostanza che risulti "ragionevolmente perseguibile il risanamento"; (iii) l'obiettivo del nuovo istituto è quello di offrire alle imprese risanabili una nuova chance, alternativa e diversa rispetto ai tradizionali strumenti messi a disposizione dalla legge fallimentare; (iv) la sterilizzazione dei poteri del pubblico ministero durante la fase di composizione negoziata, indica che anche l'insolvente possa accedere a tale percorso; (v) il test di autodiagnosi di cui al decreto dirigenziale prevede anche situazioni gravissime, di insolvenza conclamata.

In altri termini, secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale di merito, che oggi si condivide, l'insolvenza non pregiudica l'accesso alla composizione negoziata per la soluzione della crisi né tanto meno preclude l'applicazione o la conferma delle misure protettive e cautelari richiesta dall'imprenditore, a condizione che tale condizione risulti coerente alle finalità recuperatorie dell'istituto e quindi reversibile mediante interventi di risanamento utili al ripristino della solvibilità, purché vi siano dunque elementi di risanabilità concreta e di reversibilità dell'insolvenza in base al piano di risanamento nell'ambito della CNC, anche eventualmente mediante interventi straordinari di esternalizzazione dei rami aziendali o apporti di finanza esogena.

È evidente che le valutazioni prognostiche rese in questa sede dall'esperto non possono ritenersi "definitive", tuttavia, allo stato degli atti, le risultanze economico finanziarie che emergono dal piano di tesoreria e flussi di cassa, dal piano di risanamento e dai documenti contabili depositati inducono a ritenere che le cause della crisi intervenuta corrispondano a quelle ravvisate dall'esperto.

Si riporta pertanto il motivato contenuto del parere favorevole dell'esperto:

*"Lo scrivente esperto, a seguito della propria nomina e conseguente accettazione, si è messo in contatto con i professionisti della società ricevendo immediato riscontro sulla documentazione già messa a disposizione sulla piattaforma della Composizione Negoziata della Crisi ("CNC").*

Sono stati celermente organizzati incontri con i maggiori creditori di \_\_\_\_\_ di cui si relazionerà più approfonditamente nel prosieguo della presente, nonché incontri con possibili *acquirenti del ramo d'azienda indicato nel Piano* come uno degli elementi a sostegno della

CNC.

Negli incontri, organizzati soprattutto con le maggiori classi di creditori e necessari alla continuità aziendale, tra cui, dipendenti e parte locataria del ramo di azienda denominato \_\_\_\_\_ si è trovata una sostanziale disponibilità alle trattative necessarie al buon esito della CNC e improntate su correttezza e buona fede delle parti in causa.

Il Piano

Il progetto di piano di risanamento di \_\_\_\_\_ a supporto della CNC, cui la Società sta ancora lavorando con il supporto dei propri professionisti, considerati i tempi ristretti, allo stato prevede le seguenti azioni:

- a. *cessione del ramo d'azienda denominata \_\_\_\_\_*
- b. *prosecuzione della gestione del ramo d'azienda \_\_\_\_\_*
- c. *sviluppo di un nuovo progetto, denominato \_\_\_\_\_*

*Per quanto riguarda la cessione del ramo d'azienda di cui al punto a), la società rappresentata dai propri professionisti, congiuntamente all'esperto, ha provveduto a incontrare il locatore creditore per circa €. 110 mila, rappresentato nell'occasione dal legale \_\_\_\_\_ riscontrando la disponibilità della parte a ricevere una proposta di composizione concreta nonché la medesima disponibilità, a determinate condizioni, ad autorizzare il subentro a un eventuale acquirente del ramo d'azienda. Successivamente vi è stato l'incontro, sempre alla presenza dell'esperto, con il legale rappresentante di \_\_\_\_\_ che ha formalizzato una manifestazione d'interesse, confermata nel corso dell'incontro, per l'acquisto, preceduto da eventuale affitto, del ramo d'azienda \_\_\_\_\_*

*Ottenute le disponibilità di massima sia del locatore che del promittente acquirente, \_\_\_\_\_ ha provveduto, in data 12 aprile 2023, a incaricare il Prof. \_\_\_\_\_ per la redazione della perizia di stima del valore economico in continuità del ramo d'azienda \_\_\_\_\_ e del valore economico nello scenario alternativo di liquidazione giudiziale. L'esperto ritiene fondamentale e risolutivo il valore del ramo d'azienda che emergerà dalla stima del \_\_\_\_\_ in quanto importo e struttura necessari al buon esito della complessiva CNC. A completezza di quanto sopra, si evidenzia che il promittente acquirente, \_\_\_\_\_ è creditore di \_\_\_\_\_ per circa €. 55 mila in qualità di locatore dell'azienda \_\_\_\_\_ gestita da \_\_\_\_\_ stessa per attività di ristorazione e hotel. Ramo d'azienda necessario al buon esito delle trattative in quanto unico che rimarrà in attività e a sostegno del Piano di risanamento.*

In merito al punto b), il piano di risanamento di \_\_\_\_\_ prevede la continuazione della gestione

*del ramo d'azienda di titolarità di*

*relativo all'attività di gestione della*

*La*

*società ha predisposto delle previsioni di flussi economici e finanziari dell'attività da mese di maggio 2023 a dicembre 2027.*

*L'esperto ritiene che l'attività relativa al* *sia necessaria e fondamentale*  
per la possibile realizzazione del Piano e la riuscita della CNC. Tuttavia, si evidenzia che *l'attività sia stagionale e come tale non avrà inizio prima della fine del corrente mese e chiusura nei mesi invernali. Motivo per il quale, pur avendo la società fornito all'esperto una previsione di andamento economico-finanziario che si basa su assunti condivisibili, non vi sono degli andamenti storici su cui basare un giudizio motivato. Come elemento positivo ai fini del Piano e di conseguenza della CNC, la tipologia di attività prevede incassi "a pronti" consentendo in tal modo, qualora dei fornitori dovessero pretendere, in pendenza di CNC o altro strumento di risanamento, un pagamento immediato della fornitura, non vi sarebbero problemi finanziari che potrebbero precludere il positivo esito della CNC con la realizzazione del Piano con conseguente soddisfacimento di tutti i creditori.*

Il terzo punto su cui si basa il Piano di Risanamento ovvero lo sviluppo di un nuovo progetto denominato *consiste "nel servire, con consegna a domicilio,*  
*piatti pronti da mangiare nonché piatti che possano essere «rigenerati» anche dopo diversi giorni con una particolare tecnica. I piatti da rigenerare vengono preparati con una speciale tecnica di cottura che consente, una volta riposti sottovuoto, di essere consumati anche nei giorni a seguire, mantenendo inalterato il livello qualitativo offerto." L'esperto ritiene che tale azione non debba essere considerata quale elemento fondante del Piano in quanto non sufficientemente testata e senza dati storici consolidati essendo, di fatto, in una fase, seppur avanzata, di start up. Tuttavia, tale azione risulta essere a sostegno della realizzazione del Piano e delle CNC essendo quel "upside" necessario alle trattative.*

I creditori

*Le maggiori classi di creditori sono rappresentate per circa € 240 mila nei confronti dei dipendenti per retribuzioni e TFR, di cui solo una parte, in caso di liquidazione giudiziale, potrebbero essere coperte dal Fondo di garanzia Inps, per circa € 280 mila verso i locatori dove viene e veniva svolta l'attività tra cui, circa € 115 mila nei confronti di proprietario dei muri dove viene svolta l'attività *e per il quale è*  
necessario una composizione transattiva in quanto, il ramo d'azienda in questione, potrebbe essere oggetto di cessione proprio nei confronti di altro locatore,*

*creditore per circa € 55 mila.*

*Ulteriori € 500 mila sono nei confronti dell'Erario per ritenute e contributi dei dipendenti. La Società ha provveduto a presentare istanza per la definizione agevolata dei carichi pendenti (cosiddetta rottamazione quater) all'accettazione della quale vi saranno importanti benefici.*

*Per completezza informativa, si segnala che la Società vanta un credito verso l'Erario per Iva.*

*Ulteriore debito è nei confronti del sistema bancario per € 290 mila di cui € 250 mila per finanziamenti garantiti dal \_\_\_\_\_ per il periodo Covid ed erogati da \_\_\_\_\_. La trattativa con il sistema bancario, subito richiesta da \_\_\_\_\_ ma che al momento non ha ancora ricevuto risposta per un primo incontro, sarà alquanto articolata in quanto essendo \_\_\_\_\_ garante, la procedura di trattativa per la composizione varierà a seconda che l'istituto di credito erogante abbia già richiesto l'escussione della garanzia a \_\_\_\_\_ in tal caso le trattative andranno previste sia con la banca erogante che direttamente \_\_\_\_\_ Viceversa qualora l'escussione della garanzia non sia stata ancora richiesta, in tal caso le trattative per la composizione andranno svolte solo nei confronti dell'istituto di credito erogante.*

*Vi sono infine € 500 mila verso fornitori molti dei quali, ma si è ancora in fase di approfondimento, non più strategici alla attività aziendale.”*

*In ordine alla posizione strategica del locatore \_\_\_\_\_ strategica ed essenziale nel suo - auspicabile dalla ricorrente - consenso alle trattative della composizione negoziata per l'accettazione di un'eventuale proposta a saldo e stralcio del credito e per evitare con l'esecuzione dello sfratto la disgregazione dell'unitarietà dell'avviamento, della clientela, dei beni mobili, dell'immobile in cui è esercitata l'attività di ristorazione \_\_\_\_\_ va rilevato che la sua partecipazione alle trattative appare essenziale per la cessione del ramo aziendale che è una delle linee fondamentali e programmatiche del piano.*

*Il creditore predetto pare aver posto in essere un vero e proprio revirement rispetto ad una originaria disponibilità di massima alle trattative, come riferita dall'esperto; si legge infatti nella memoria difensiva di costituzione di \_\_\_\_\_ (pagine da 8 a 13) che “La misura protettiva nei propri confronti ( blocco dello sfratto ) non può ritenersi strumentale al buon esito delle trattative, vista l'indisponibilità dello scrivente a rilocare l'immobile.”*

*A verbale il difensore del predetto creditore ha argomentato come segue: “...è presente l'avv. \_\_\_\_\_ per il dott. \_\_\_\_\_ creditore per circa € 120.000 per*

canoni di locazione impagati, la quale dà atto di aver depositato memoria telematica cui si riporta, chiede la non conferma delle misure protettive quantomeno per quanto concerne lo sfratto, dichiarando che il locatore non è interessato a rilocare un immobile del genere di ingente valore in a Milano con questa metratura e con IMU da pagare, specie per il fatto che non vi sono a suo avviso prospettive per la soluzione della crisi in composizione negoziata; ...; l'avv. rileva che lo sfratto sarà eseguito a fine maggio 2023 e in ogni caso che vi sono proposte di acquisto dell'immobile con trattative in stato avanzato che rendono impossibile una nuova locazione trattandosi di immobile in perdita".

Invece, la società ricorrente ha efficacemente replicato a verbale quanto segue: "...l'avv.

rileva che le esigenze rappresentate in via protettiva dalla società ricorrente non collidano con l'esigenza del creditore di veder eseguito lo sfratto, il che avverrà non prima di circa due tre mesi...rileva che è importante trovare un accordo con il proprietario dott. ma si è in una fase in cui lo sfratto ha bisogno di tempo per essere

eseguito, è fondato dunque l'assunto di poter ottenere la conferma delle misure protettive per consentire all'esperto di lavorare al percorso di risanamento, il 18.4.2023 vi è stato il primo accesso per lo sfratto, l'ufficiale giudiziario ha disposto un rinvio senza la forza pubblica per il 23.5.2023, quindi vi è ancora tempo per ragionare della fattibilità del piano. Rileva che la durata delle misure protettive non dovrebbe essere inferiore a cento giorni a comprova della serietà del lavoro ed insiste per la conferma delle misure protettive. L'advisor dr. I

precisa che per il potenziale affittuario del ramo di azienda sarebbe essenziale leggere la perizia sul ramo aziendale per capirne il valore di investimento ed in ogni caso si era pensato che vi potesse essere finanza esterna da lui versata per sanare la morosità con il dott. locatore e consentire a condizioni rinnovate la prosecuzione del rapporto contrattuale con il subentrante."

Nel contemperamento tra opposte esigenze, ovvero la tutela della continuità imprenditoriale e l'interesse economico confliggente del singolo creditore che non necessariamente corrisponde all'interesse della massa – dovendosi ricordare che tutte le parti hanno il dovere di collaborare lealmente, secondo correttezza e buona fede, in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto per la auspicabile buona riuscita della composizione negoziata (vedi l'art. 16 comma 6 CCII) - non può negarsi oggi la conferma delle misure protettive, ivi inclusa la protezione generalizzata anche dall'azione esecutiva di sfratto intrapresa dal creditore proprio per lo stato embrionale in cui si trovano le trattative con i creditori sotto l'egida dell'esperto, non potendosi in astratto escludere che l'imprenditore

proponga un “piano B” per la ristrutturazione del ramo [redacted] e per evitarne la disgregazione, anche alla luce della necessaria due diligence preliminare e delle tempistiche utili all’investitore per valutare il predetto ramo e quindi della possibilità di effettuare un investimento finanziario anche a ristoro del credito ingente vantato dal locatore in posizione strategica.

Ovviamente, la tempistica della protezione deve essere strettamente limitata per un principio di proporzionalità al tempo strettamente necessario all’effettiva esecuzione del possibile sfratto, inibendo provvisoriamente l’efficacia esecutiva del titolo di rilascio, quale riflesso della protezione, onde consentire le trattative e l’avanzamento della CNC in tale lasso temporale.

Senza contare che – oltre al creditore strategico [redacted] - quanto all’elenco dei dieci maggiori creditori/fornitori per maggiore ammontare, solo una minoranza ovvero [redacted] hanno manifestato contrarietà alla conferma delle misure protettive (in ogni caso non netta ma richiedendo integrazioni alla relazione dell’esperto e al piano in ordine alla necessaria proposta economica di pagamento ai fornitori), mentre gli altri sono rimasti silenziosi o si sono rimessi alle valutazioni del Tribunale, come

[redacted] così manifestando un implicito consenso alla prosecuzione delle trattative in composizione negoziata.

Pertanto, le misure protettive generalizzate da confermarsi sono senz’altro strumentali alla buona riuscita delle stesse e dell’intera CNC, nonché alla provvisoria sterilizzazione dell’esecuzione dello sfratto per consentire alla società di trattare in posizione paritaria con il creditore [redacted] mentre per converso vi è un evidente pericolo di danno grave ed irreparabile quanto alla possibile disgregazione dei complessi aziendali ed in particolare del ramo [redacted] a fronte della quale vi sarebbe solo la liquidazione atomistica dei beni mobili, senz’altro penalizzante per l’interesse dei creditori quale alternativa liquidatoria. Le misure possono, dunque, essere confermate quando (i) il tribunale si convince che esiste una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento (*fumus boni iuris*) e quando (ii) il tribunale reputa che le misure, nella gradazione necessaria, siano funzionali a raggiungere quel risultato, sicché la loro assenza potrebbe pregiudicare il risanamento aziendale (*periculum in mora*).

Lo scrivente giudice ritiene che vi sia una effettiva, concreta e ragionevole perseguibilità del risanamento in base alle dichiarazioni dell’esperto, pur nella contrarietà di alcuni creditori in

astratto alla partecipazione iniziale alle trattative, considerato che dei dieci maggiori creditori per ammontare solo quattro hanno espresso una netta posizione di inammissibilità rispetto alla conferma delle misure protettive; inoltre, è chiaro che il proseguimento delle azioni esecutive e dello sfratto in corso di esecuzione, da parte di un creditore strategico, ostacola le trattative in corso e non consente il rispetto della par condicio nonché l'operatività della continuità aziendale; evidente è pertanto la strumentalità della conferma delle misure protettive alla buona riuscita delle trattative con tutti i creditori ed al sereno svolgimento della composizione negoziata e della ristrutturazione aziendale già prospettata dall'esperto nelle due linee essenziali; appare verosimile che almeno alcuni dei creditori possano mutare il proprio convincimento e partecipare in modo effettivo e proficuo alle trattative non appena potranno conoscere più specificamente le linee guida del risanamento aziendale nonché l'utilità ad essi assicurata per effetto della continuità, fatti ad oggi non conoscibili, proprio per lo stato "embrionale" in cui si trova il procedimento di composizione negoziata.

Nel momento in cui è chiamato a confermare o meno le misure protettive, il giudice non può che operare, ad avviso di chi scrive, un bilanciamento tra gli interessi del debitore e le aspettative dei creditori, valutando come utile il percorso di risanamento intrapreso, in base alle inequivoche dichiarazioni dell'esperto.

La complessità del passivo e della ristrutturazione aziendale, le dimensioni rilevanti della società e dei rami aziendali, la moltitudine dei creditori chirografari e fornitori coinvolti, la contrarietà preliminare alle trattative espressa da alcuni di quelli uditi in udienza (che fa pensare alla necessità di un lungo percorso di ristrutturazione e di plurimi incontri con l'esperto compositore), sono circostanze che suggeriscono per il complesso corso della composizione negoziata l'accoglimento delle misure protettive per il termine di almeno novanta giorni, anche in considerazione della posizione espressa da  
con il quale sarà importantissimo tentare di trovare un accordo sulla rilocalizzazione dell'immobile ove è esercitata l'attività di ristorazione del ramo \_\_\_\_\_ per evitare la disgregazione del complesso aziendale.

Quanto, infine alla tempistica, osservato che l'art. 19, comma 4 C.C.I. stabilisce un range di durata "*non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni*", e tenuto conto dell'elevato numero dei creditori coinvolti nella trattativa e della complessità della stessa, si ritiene ragionevole stabilire la durata delle misure nel termine di novanta giorni, rammentando che, a norma del comma 6 del medesimo articolo, si può sempre disporre l'abbreviazione su istanza di parte qualora non si mostrino idonee a soddisfare l'obiettivo di assicurare il buon

esito delle trattative o appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.

I lavoratori dipendenti della società o con altra tipologia di rapporto che sono creditori, senza necessità di precisazioni in dispositivo per le singole posizioni, destinatari delle notifiche, non sono attinti dalle misure protettive per espressa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 18 comma 3 ultima parte CCII.

**P.Q.M.**

**CONFERMA** le misure protettive richieste nei confronti dei creditori sociali, dando atto che i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, anche se non sono inibiti i pagamenti spontanei;

**FISSA** per tali misure protettive concesse il termine di durata di 90 (NOVANTA) giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'istanza (3 aprile 2023);

**AVVERTE** che ai sensi di legge sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori e che dal giorno della pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, ovvero fino alla revoca delle misure protettive, la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.

**Si comunichi con urgenza a parte ricorrente, alle parti costituite tutte e all'esperto nominato Dott. ITALO VITALE, a cura della Cancelleria.**

Milano, 9 maggio 2023

Il giudice designato  
dott. Francesco Pipicelli